



**CITTA' DI ALESSANDRIA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO COMMERCIO**

Ordinanza n.°

OGGETTO: Disciplina delle vendite di fine stagione - saldi invernali - per l'anno 2012.

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 15 comma 3 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.° 114 "riforma della disciplina relativa al settore del commercio";

VISTO l'art. 3 del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 sulle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n.° 28, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 18/10/04 n° 27, pubblicata sul B.U.R. n° 42 del 21/10/04 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del Regolamento di Polizia Annonaria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.° 38 del 21/03/2007;

RITENUTO di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dalla nuova formulazione del 2° comma del suddetto articolo 14 della Legge Regionale n.° 28 e successive modifiche ed integrazioni, alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi e alla disciplina di tali vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

SENTITI i rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria dei commercianti;

PRESO ATTO che nella riunione organizzata dalla Provincia con i principali Comuni del territorio e con quelli interessati da importanti insediamenti commerciali tenutasi in data 17/11/2011 è stata proposta e condivisa dai partecipanti, come data di inizio dei saldi invernali, quella del 05/01/2012 e la durata degli stessi per il periodo massimo di otto settimane consecutive, con termine ultimo quello del 29/02/2012 compreso;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 44 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. del 26/06/2000 n° 50 e s.m.i.;

DISPONE

Le vendite di fine stagione da tenersi nell'anno 2012 sono regolate come segue:

1) possono essere effettuate soltanto nei seguenti periodi e precisamente:

SALDI INVERNALI: dal 05/01/2012 al 29/02/2012 compreso;

2) L'inizio delle vendite deve essere preceduto da comunicazione al Comune contenente:

- l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- i testi delle asserzioni pubblicitarie, al fine di una corretta informazione al consumatore.

3) Nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.

- 4) Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate come da comunicazione presentata al Comune e l'indicazione della durata della vendita.
- 5) Nel caso in cui, nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto praticata.
- 6) In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso delle dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili anche come termine di paragone.
- 7) Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi invernali (a partire dall'06/12/11 e fino al 04/01/12 sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

SANZIONI

Le violazioni alle norme nazionali e regionali e alle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione (SALDI) sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D. Lgs. 31/03/1998 n.° 114.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

DISPOSIZIONI FINALI:

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Alessandria, li

IL DIRETTORE
(Ing. Gianpiero Cerruti)